



PROVINCIA
DI LODI

Provincia di Lodi

U.O. U.O.3 Costruzione e gestione strade provinciali - Pianificazione servizi trasporto pubblico e privato

Determinazione n° REGDE / 457 / 2021

Lodi 27-04-2021

OGGETTO: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE LUNGO LA S.P. 244 "S. FIORANO – VIA EMILIA E DIR" DAL KM 0+380 AL KM 3+583, NEI GIORNI DAL 7 AL 10 MAGGIO P.V., NELLA FASCIA ORARIA GIORNALIERA DALLE ORE 9:00 ALLE ORE 18:00, PER CONSENTIRE L'ESPLETAMENTO DI INDAGINI INTEGRATIVE PER LA VERIFICA DELLA VULNERABILITA' SISMICA DEL VIADOTTO FERROVIARIO DI PROPRIETA' DELLA SOCIETA' R.F.I. S.P.A.

IL DIRIGENTE AREA 1- U.O.3

Attesa la propria competenza ai sensi della Determinazione Dirigenziale REGDE / 575 / 2019 del 21/06/2019;

Visti:

- il D.L.vo 30 aprile 1992, n.285, art.14;
- il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
- il D.M. 10 luglio 2002 n.
- il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
- il D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81;

Premesso:

- che lungo la S.P. 244 "S. Fiorano – Via Emilia e dir", al km 0+380 circa, è presente un manufatto ferroviario di scavalco della viabilità provinciale sul quale transita la linea ferrata Milano-Bologna di proprietà della Società R.F.I. S.p.A.;
- che, in data 19/01/2019 i VV.FF. di Lodi, su richiesta della Polizia Ferroviaria, sono intervenuti per delle verifiche ispettive riguardanti la stabilità di detto manufatto, a seguito del quale è emerso un lieve deterioramento del rinfiango del paramento murario in mattoni del cavalcavia ferroviario, che andava ulteriormente verificato e approfondito da parte della proprietà;
- che la Società R.F.I. S.p.A., ha incaricato SOCOTEC ITALIA SRL di eseguire delle indagini in situ e in laboratorio, finalizzate all'individuazione dei parametri geologico-tecnici del sottosuolo, e di rilievi geometrico-strutturali in merito alla valutazione della vulnerabilità sismica di tale opera d'arte;
- che per compiere tali attività si rende necessario eseguire a carico del manufatto ferroviario un programma di indagini previsto dalla committenza e nello specifico per quanto attiene alle indagini strutturali occorrerà eseguire, carotaggi, micro carotaggi e prelievi sulla struttura;

- che, la S.P. 244 "S. Fiorano – via Emilia", è caratterizzata da una carreggiata ridotta, in media pari a 3,70 m, pertanto per la conduzione di tali indagini è necessario, ai fini della sicurezza della circolazione, procedere alla sospensione temporanea della circolazione;

Vista l'istanza pervenuta a mezzo pec il 23/04/2021 da parte della Società SOCOTEC ITALIA S.r.l., incaricata dalla proprietà di eseguire le indagini summenzionate, con la quale si chiede la sospensione temporanea della circolazione lungo la S.P. 244 "S. Fiorano – via Emilia" dal 7 al 10 maggio p.v.;

Dato atto che il tronco stradale in argomento non è interessato dal transito del TPL;

Verificate:

- le caratteristiche geometriche dell'asse stradale in argomento, che in corrispondenza dell'area interessata dalle operazioni non consente l'adozione di un transito alternato;
- il volume e la composizione del traffico ordinariamente in atto;
- la necessità di contemperare la tutela dell'incolumità pubblica con il pubblico interesse e l'integrità del patrimonio stradale provinciale con la sicurezza delle maestranze impegnate nel cantiere in via d'esecuzione;

Ritenuto opportuno, per le motivazioni innanzi esposte, contenere il disagio arrecato all'utenza stradale e velocizzare i lavori in oggetto, procedere alla sospensione temporanea della circolazione lungo la S.P. 244 "S. Fiorano – via Emilia.", dal km 0+380 al km 3+583;

Richiamato:

- il combinato disposto degli artt. 5, comma 3, e 6 comma 4, lett. b) del D.L.vo 30 Aprile 1992 n°285 "Nuovo Codice della Strada";
- il D.P.R. 495/92 "Regolamento del C.d.S." artt.30,31,33,34,37,38,40,41,42;
- il D.M. 10 luglio 2002 "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";
- il D.M. 22/01/2019 "Criteri minimi per la posa, il mantenimento e la rimozione della segnaletica di delimitazione e di segnalazione delle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";
- il "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" del 14 marzo 2020 e successive modifiche e integrazioni oltre le ultime misure emanate in materia;

Acquisito il parere favorevole degli altri Uffici provinciali competenti;

Visto:

- l'art.107 del D.Lgs. 267/2000 disciplinante le "Funzioni e Responsabilità della Dirigenza";
- l'art.12 del Regolamento Provinciale degli Uffici e dei Servizi;
- l'art.42 del Nuovo Statuto Provinciale, approvato dall'Assemblea dei Sindaci con atto n.1 del 29/01/2015;

DETERMINA

1. per le motivazioni in premessa esposte, che s'intendono qui integralmente richiamate, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, di disporre la temporanea sospensione della circolazione lungo il tronco stradale extraurbano della S.P. 244 "S. Fiorano – via Emilia e dir", dal km 0+380 al km 3+583, nei giorni dal 7 al 10 maggio p.v., nella fascia oraria giornaliera dalle ore 09:00 alle ore 18:00, per consentire l'espletamento in sicurezza delle indagini integrative in situ finalizzate all'individuazione dei parametri geologico-tecnici del sottosuolo e di rilievi geometrico-strutturali in merito alla valutazione delle vulnerabilità sismica afferente il viadotto ferroviario di proprietà R.F.I. S.p.A. posto in corrispondenza del km 0+380 circa della prefata viabilità provinciale;

2. di demandare espressamente all'Impresa esecutrice dei lavori, o sua delegata, l'installazione della prescritta segnaletica temporanea di preavviso e di sbarramento, necessaria per la sospensione temporanea della circolazione, nella fascia oraria concordata, lungo la S.P. 244 "S. Fiorano – via Emilia e dir", dal km 0+380 e al km 3+583, e di quella funzionale alla deviazione destinata a guidare l'utenza stradale lungo il percorso alternativo individuato. La segnaletica di preavviso e deviazione dovrà essere ubicata rispettivamente in corrispondenza dei nodi stradali principali posti lungo l'asse stradale della S.P. 244 "S. Fiorano – via Emilia e dir", avendo cura di specificare fin dove è possibile transitare, rispettivamente al km 0+000 (intersezione S.P.244 / S.P. 116), al km 0+130 (intersezione urbana S.P. 244 / Viale Italia) e al km 3+583 (intersezione S.P. 244 / S.P. 20), oltre che all'innesto della Via Emilia con direzione Fombio- Codogno, mentre quella di sbarramento va posta almeno 150 m prima, in entrambi i sensi di marcia, della zona interessata dai lavori;

3. di demandare espressamente all'Impresa esecutrice dei lavori, o sua delegata, la temporanea copertura e/o rimozione della segnaletica stradale esistente, in palese contrasto con quella temporaneamente installata, e il successivo e tempestivo ripristino della stessa cessate le esigenze contingenti che ne hanno determinato il temporaneo oscuramento;

4. di demandare espressamente all'impresa esecutrice dei lavori, o sua delegata, ogni incombenza relativa al mantenimento in perfetta efficienza tutta la segnaletica temporanea di cantiere installata per mezzo di proprio personale;

5. di autorizzare l'installazione della prescritta segnaletica necessaria per l'organizzazione del cantiere stradale e relativa deviazione, purché conforme ai disposti normativi del D.L.vo 285/92 "N.C.d.S", del D.M. 495/92 "Regolamento del Codice della Strada", della Direttiva Ministeriale LL.PP. dell'Ottobre 2000 nonché al Decreto Ministeriale LL.PP. del 10 Luglio 2002 "Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";

6. di autorizzare l'installazione della prescritta segnaletica temporanea di cui sopra in ottemperanza al D.M. 22/01/2019, che stabilisce i criteri minimi per la posa, il mantenimento e la rimozione della segnaletica di delimitazione e di segnalazione delle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico;

7. di demandare espressamente ogni responsabilità penale e civile per danni a persone o cose derivante dall'esecuzione o in dipendenza dell'esecuzione degli stessi, all'Impresa esecutrice dei lavori, in solido con il committente, lasciando sollevata e indenne la Provincia di Lodi da eventuali contenziosi;

8. di trasmettere copia del presente provvedimento a tutte le forze dell'ordine e autorità territorialmente interessate, per opportuna conoscenza e per quanto di rispettiva competenza;

9. di attestare la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;

DISPONE

l'obbligatoria applicazione del "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" del 14 marzo 2020 e ss.mm.ii. oltre alle ultime e nuove misure adottate in materia;

che qualora i lavori vengano temporaneamente sospesi, la strada deve essere lasciata libera da segnali, impedimenti e/o ingombri, fatti salvi quelli che indicano e segnalano un ostacolo o l'area di cantiere;

che la presente autorizzazione, o copia conforme della stessa, venga tenuta in cantiere ed esibita a ogni richiesta dei funzionari, ufficiali o agenti addetti all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale e dei Responsabili dei controlli in merito alla sicurezza sul lavoro, i quali vigileranno sull'esecuzione del presente atto, pena l'applicazione delle misure amministrative, civili e penali, previste per legge;

AVVISA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 gg. dalla pubblicazione, al T.A.R. della Lombardia, ai sensi della L. 06/12/1971 n°1034, ovvero, entro 120 gg., ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24/11/1971 n

DISPONE INFINE

che a ultimazione dei lavori, tutta la segnaletica temporaneamente installata, relativa alla presente autorizzazione, venga tempestivamente rimossa e ripristinato lo stato originario dei luoghi.

Il Dirigente Area 1

dr. Ing. Alessandro Farnè

Documento informatico sottoscritto con firma digitale
(art. 24 del D. Lgs. 07/03/2005 n. 82)